



Berna, 5 settembre 2012

Destinatari:

Tribunale federale svizzero  
Tribunale militare di cassazione  
Tribunale penale federale

**Modifica della legge sul Tribunale federale – Ampliamento della cognizione in caso di ricorsi in materia penale: apertura della procedura di consultazione**

Onorevole Presidente del Tribunale federale,  
onorevole Presidente del Tribunale militare di cassazione,  
onorevole Presidente del Tribunale penale federale,  
gentili Signore e Signori,

il 5 settembre 2012 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP di svolgere una procedura di consultazione presso i Cantoni, i partiti politici, le associazioni mantello dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna, le associazioni mantello dell'economia e le cerchie interessate sulla modifica della legge sul Tribunale federale (Ampliamento della cognizione in caso di ricorsi in materia penale).

La **procedura di consultazione** si concluderà il **5 dicembre 2012**.

La mozione depositata dal consigliere agli Stati Janiak «Ampliare la cognizione del Tribunale federale in caso di ricorsi contro sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale» (10.3138) incarica il Consiglio federale di estendere la cognizione del Tribunale federale in caso di ricorsi contro sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale permettendogli di verificare l'accertamento dei fatti. La mozione è stata accolta dalle Camere federali.

Secondo il diritto vigente, le sentenze della Corte penale del Tribunale penale federale possono essere impugnate interponendo ricorso in materia penale dinanzi al Tribunale federale. Quest'ultimo può rettificare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'articolo 95 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (art. 105 cpv. 2 LTF; RS 173.110). Tale normativa non è in sintonia con il Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (RS 312.0), che prevede un rimedio giuridico completo contro le sentenze dei tribunali di primo grado.

L'avamprogetto si orienta sulla soluzione adottata per l'assicurazione militare e per l'assicurazione contro gli infortuni. In tali ambiti giuridici, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore se si tratta di deci-



sioni di assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie (art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 3 LTF).

In allegato vi sottoponiamo per parere la modifica della legge sul Tribunale federale e il relativo rapporto esplicativo. Altri esemplari della documentazione in consultazione sono disponibili all'indirizzo <http://www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html>.

Vi preghiamo di inviare i vostri pareri all'Ufficio federale di giustizia, Ambito direzionale Diritto penale, Bundesrain 20, 3003 Berna. Per ulteriori informazioni è a vostra disposizione Gilbert Mauron (tel. 031 322 78 02, [gilbert.mauron@bj.admin.ch](mailto:gilbert.mauron@bj.admin.ch)).

Ringraziandovi anticipatamente della preziosa collaborazione, porgiamo distinti saluti.

Simonetta Sommaruga  
Consigliera federale

Allegati:

- Avamprogetto di legge e rapporto esplicativo (d, f, i)
- Tavola sinottica (d, f, i)
- Elenco dei destinatari (d, f, i)
- Comunicato stampa (d, f, i)